

## INTRODUZIONE

### “IL ‘CORREO NARRANTE’ FRA DIRITTO E STORIA”

PALERMO, 22 APRILE 2009

IL tema del Seminario interdisciplinare “Il ‘correo narrante’ fra Diritto e Storia” concerne una figura processuale di grande attualità, che pone questioni dibattute per il diritto moderno, ma che al tempo stesso ritrova nel mondo antico – per l’innegabile continuità della Storia – riproposti i medesimi interrogativi ai quali nel diritto romano si sono già offerte risposte, in parte seguite nella prassi europea dell’età intermedia.

La definizione del collaboratore di giustizia – che genericamente oscilla dal semplice testimone al ‘correo narrante’, per utilizzare l’espressione di Franco Cordero<sup>1</sup> – unificando termini come “pentiti” e “dissociati” e adesso tecnicamente connotando coloro che, “anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero hanno aiutato concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la cattura degli autori dei reati”,<sup>2</sup> non solo rievoca una tipologia rintracciabile nel mondo antico,<sup>3</sup> ma soprattutto pone la questione della valutazione, ai fini della decisione, di una prova offerta da chi potrebbe avere un eventuale interesse inquinante. A prescindere infatti da possibili vantaggi premiali, già di per sé appaiono incomplete le dichiarazioni accusatorie rese da soggetti che, non essendo terzi rispetto ai fatti di causa, non appaiono idonei a rivestire la posizione di testimone. La chiamata di correo viene infatti ritenuta di solito un caso di prova semipiena o imperfetta, che rientrerebbe nella canonica distinzione tra prove piene e semipiene, ponendo nell’ambito degli indizi tale prova indiretta.<sup>4</sup> Non a caso *indices* furono detti i “correi narranti”, ritenendo che costoro fossero valutati dall’organo giudicante in considerazione di riscontri che ne confermassero l’attendibilità. Ma il sistema antico, a differenza del moderno, non era basato su un complesso di prove legali ispirate al principio del *law of evidence*, ma a prove globali di carattere retorico nelle quali figuravano, non solo *testimonia* ed *instrumenta*, ma anche *signa*, *exempla*, *argumenta*, volti a persuadere una giuria al fine dell’emissione di una decisione esclusivamente basata sul convincimento personale dei suoi componenti (*iudices...ex animi sui sententia facere profitentur*<sup>5</sup>), senza obbligo di motivazione della sentenza. E tuttavia già nel diritto romano la chiamata in correità pare dovesse essere

<sup>1</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, III, Milano, 1995, p. 593.

<sup>2</sup> Art. 58 ter dell’Ordinamento penitenziario, introdotto dal D.L. 152 del 1991 conv. in L. 203 del 1991, e modificato con L. 356 del 1992.

<sup>3</sup> P. CERAMI, *La collaborazione processuale: le radici romane*, Sezione IV dell’opera: P. CERAMI, G. DI CHIARA, M. MICELI, *Profili processualistici dell’esperienza giuridica europea*, 2003, Torino, pp. 249-285, (= P. CERAMI, *Accusatores populares, delatores, indices. Tipologia dei “collaboratori di giustizia” nell’antica Roma*, «AUPA», 45.1, 1998, pp. 143-179, con modifiche ed integrazioni).

<sup>4</sup> M. VARVARO, *Certissima indicia. Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana*, «AUPA», LII, 2007-2008, pp. 372 ss.

<sup>5</sup> Quintiliano, *Declamationes* 313 (Ritter, 230).

“vestita”, come si suole oggi affermare, anche se si discute piuttosto animatamente, come ricorda Mario Varvaro, sulla natura degli elementi che dovrebbero oggi essere impiegati per confezionare un ‘abito’ di tale foggia.<sup>1</sup> Sono ritenuti necessari riscontri intrinseci, come la genuinità, la spontaneità, il disinteresse del dichiarante, la costanza e la specificità delle dichiarazioni, nonché la coerenza logica complessiva del racconto, ma anche estrinseci e di natura oggettiva, fino alla cd. *mutual corroboration*, costituita da altre chiamate in correità e persino da dichiarazioni *de relato*,<sup>2</sup> sostenendosi in dottrina che “l’interesse del dichiarante non è di per sé indice di mendacio”.

Argutamente si ricorda che Fiodor Dostoevski in uno dei capitoli conclusivi di “Delitto e castigo” riferisce un proverbio inglese secondo cui “come con cento conigli non si potrà mai fare un cavallo, così con cento indizi non si otterrà mai una prova”.<sup>3</sup>

Credo che l’originale confronto tra i saltellanti conigli che sbucano fuori all’improvviso e i sorprendenti indizi che non sono mai in condizione di costituire una *certissima* prova possano condensare una delle questioni più interessanti che oggi ci terrà impegnati: quella del valore probatorio nel mondo antico e moderno delle dichiarazioni rese da diverse figure processuali che si presentano nell’ambito indicato, talvolta indossando una veste ibrida tra quella dell’imputato e quella del testimone, come quella del cd. “impumone”, il testimone assistito di cui all’art. 197 bis del nostro c.p.p.

Smentendo Dostoevski, secondo cui molti indizi non costituiranno mai una prova, il nostro attuale sistema processualpenalistico ritiene che la pluralità di chiamate in correità abbiano la capacità di formare una base probatoria soprattutto se, incrociate, finiscano per sostenersi a vicenda; quindi la necessità di riscontri intrinseci ed estrinseci e di natura obiettiva.

Anche per le dichiarazioni degli *indices* nei processi dell’antica Roma v’era la necessità di riscontri che ne confermassero l’attendibilità e questa linea valutativa restò al centro della riflessione dei giuristi e dei legislatori anche nell’età intermedia, come appare negli scritti dei trattatisti menzionati da Manzoni nel ricostruire il celebre caso della colonna infame,<sup>4</sup> ma anche nelle opere di altri studiosi della teoria delle prove dell’età moderna.

In una linea di continuità dunque dall’esperienza giuridica romana, passando per l’età intermedia, fino ai nostri giorni credo si possa in questo Seminario interdisciplinare tornare a riflettere sulla questione del valore delle dichiarazioni rese dal correo dietro promessa di un vantaggio, come l’impunità o altre misure premiali e sulla necessità che la chiamata in correità sia avvalorata da vari elementi di riscontro.

È negli intenti della rivista che pubblicherà gli Atti del Seminario – la rivista *Iuris Antiqui Historia*<sup>5</sup> – evidenziare che la storia del diritto costituisce “un accumulo di dati solo in potenza, che prendono significato e valore in atto soltanto nella ricostruzione e nel racconto accesi dalle domande del nostro tempo”.<sup>6</sup> Se dunque in passato,

<sup>1</sup> M. VARVARO, *Certissima indicia*, cit., p. 381.

<sup>2</sup> Sul punto ed i diversi orientamenti della giurisprudenza cfr. M. VARVARO, *Certissima indicia*, cit., p. 383 nt. 51.

<sup>3</sup> M. VARVARO, *Certissima indicia*, cit., p. 369.

<sup>4</sup> A. MANZONI, *Storia della colonna infame*, Introduzione di F. Cordero, Milano, Rizzoli, 2004<sup>2</sup>.

<sup>5</sup> G. PURPURA, *Presentazione della nuova rivista «Iuris Antiqui Historia»*, 1, 2009, p. 9.

<sup>6</sup> A. CARANDINI, *Roma. Il primo giorno*, Roma-Bari, 2007, p. 7.

nell'ambito di sistemi processuali che non conobbero una compiuta regolamentazione dell'attività valutativa e non imposero a collegi giudicanti di rendere conto in sentenze delle ragioni che avevano motivato le decisioni, ma che tuttavia avvertirono come cautela irrinunciabile l'imprescindibile necessità di riscontri, appare opportuno tornare oggi a riflettere sui diversi profili della figura del "correo narrante" e ciò può forse consentire di riprogettare il presente, delineando i giorni a venire con la consapevolezza delle problematiche un tempo affrontate e che si è già tentato di risolvere.

GIANFRANCO PURPURA

